

## **FAQ 2**

**D.:** 1\_ Nel caso che la Società srl "x", partecipando al suddetto BANDO, inerentemente a quanto previsto **all'art.7**

**"- MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE GARANZIE PROVVISORIA, DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE "**, decidesse di rivolgersi a primaria compagnia assicuratrice italiana per l'emissione della **garanzia provvisoria**, rispettandone tutti i contenuti previsti, la stessa compagnia, in caso di vincita avendo assunto, *"l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario"*. incorrerebbe nella problematica inerente alla durata temporale per quale viene richiesta l'emissione della garanzia definitiva.

*"Garanzia Definitiva.*

*A garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il pagamento del canone, il contraente dovrà presentare in occasione e ai fini della stipula dell'atto:*

*- una cauzione definitiva nella misura del 10% del valore dell'atto di concessione e pari a tutta la durata della concessione stessa;"*

essendo noto che le compagnie assicuratrici NON emettono polizze che coprono periodi di così lunga durata, **si chiede**, (per come invece previsto dalla AGENZIA DEL DEMANIO per la stessa tipologia di BANDO FARI si allega in copia), **di potere consentire**, al fine di garantirne la coerente possibilità di partecipazione e impegno da assumere sia in fase di emissione di garanzia provvisoria che nel caso di garanzia definitiva, la seguente opzione:

(si riporta in calce quanto estratto dal bando di gara dell'Agenzia del Demanio art. 7 punto 4.b),

**"cauzione definitiva: avere una durata di cinque (5) anni ed essere prorogata o rinnovata per un pari periodo fino alla conclusione della concessione; in tal caso, il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche altro con istituto di credito o assicurativo. Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della garanzia in questione sarà computato di volta in volta in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti."**

**R.:** Fermo restando che il Bando dell'Agenzia del Demanio non può essere richiamato né esteso analogicamente in quanto relativo a separata e differente procedura posta in essere da una separata e distinta Stazione Appaltante, il quesito posto può avere risposta affermativa in quanto quello che deve essere garantito è la finalità della garanzia delle prestazioni. In ogni caso la tipologia della garanzia definitiva e le sue condizioni saranno disciplinate nel contratto con apposite clausole che terranno sicuramente in considerazione l'impossibilità di emissione eventualmente eccepita dalle Compagnie.

Quanto alla **garanzia provvisoria**, **"l'impegno del fideiussore ad emettere la garanzia definitiva è imprescindibile"**, fermo restando che, come sopra esposto, **si disciplinerà in modo compiuto l'emissione di quella definitiva.**

**D.:** Nel caso che la Società srl "x", partecipando al suddetto BANDO, inerentemente a quanto previsto - BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - A.4 idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la solidità economica e finanziaria del soggetto interessato a partecipare alla selezione,

ove la società avesse un unico rapporto bancario è plausibile che non possa produrre una seconda lettera di "referenza bancaria" **si chiede**, di valutare le due seguenti opzioni:

- (per come invece previsto dalla AGENZIA DEL DEMANIO per la stessa tipologia di BANDO FARI 2017 si allega in copia), **di potere consentire** la presentazione (si riporta in calce quanto estratto dal bando di gara dell'Agenzia del Demanio punto A.4 pag.6),

*"una referenza bancaria rilasciata da istituto di credito",*

o

- (per come invece previsto dalla AGENZIA DEL DEMANIO per la stessa tipologia di BANDO FARI 2015 si allega in copia), **di potere consentire** la presentazione (si riporta in calce quanto estratto dal bando di gara dell'Agenzia del Demanio punto A.4 pag. 7),

*"idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente;*

*N.B. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altri documenti da rimettere all'esame dell'ente concedente."*

- quali ad esempio fornendo i bilanci degli ultimi tre anni di esercizio.

In merito a quanto da Voi previsto al punto di cui sopra, nell'opzione, "in alternativa":

*una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, attestante il possesso di un patrimonio netto non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila). Per patrimonio netto deve intendersi la somma di tutti i mezzi propri del soggetto/i economico/i (capitale conferito dal socio/soci, apporti successivi ed autofinanziamento).*

**Si chiede**, ove la società fornisca un'unica attestazione bancaria, necessita sempre della dichiarazione sostitutiva? O quest'ultima, è solo necessaria, ove mancassero entrambe?

**R.:** Le referenze bancarie richieste sono quelle previste dal Bando di Difesa Servizi S.p.A..

Se il soggetto è costituito da meno di tre anni potrà raggiungere i requisiti richiesti dal Bando di Difesa Servizi S.p.A. tramite la partecipazione in forma associata (Raggruppamento Temporaneo di Impresa/ Consorzio) o altre forme previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Ogni e diversa modalità prescelta dal concorrente, per la qualificazione richiesta dal Bando, sarà oggetto di valutazione dell'apposita Commissione di gara.

A tal proposito, si specifica che le presenti risposte ai quesiti, e le altre pubblicate, non possono:

- essere considerate attività di consulenza nei confronti dell'operatore economico;
- sostituirsi al giudizio della predetta Commissione di gara;
- essere considerate anticipazione di valutazioni spettanti ad apposito organo all'uopo nominato.